

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 603 del 24 giugno 2026

Riparto del contributo regionale, a favore delle Unioni montane e alle Province competenti per territorio, per le spese correnti al fine dell'esercizio delle relative funzioni. Esercizio finanziario 2026. L.R. n. 40/2012, art. 6 ter.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, sulla base dei criteri stabiliti dell'art. 6 ter della L.R. n. 40/2012, ad approvare il riparto per la concessione dei contributi annuali, per un totale di € 1.700.000,00, a favore delle Unioni montane o, qualora intervenuto il loro scioglimento, delle Province territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 6 quinquies della medesima Legge regionale, per le spese correnti relative all'esercizio finanziario 2026.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 prevede agli artt. 6 ter e 6 quater la concessione di contributi rispettivamente per le spese correnti e per le spese di investimento, da ripartirsi annualmente con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie montane.

In particolare l'art. 6 ter, relativo al contributo per il finanziamento delle spese correnti, prevede i seguenti criteri di riparto:

- a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;
- b) in base all'altimetria media del territorio della unione montana;
- c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;
- d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.

Tale contributo è finalizzato, come riportato al comma 1 del citato art. 6 ter, a favorire le attività delle Unioni montane. Tali attività, oltre a quelle individuate all'art. 5 della L.R. n. 40/2012, sono riconducibili anche all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla L.R. n. 14/1992 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e alla L.R. n. 23/1996 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

I soggetti istituzionali beneficiari del riparto, ai sensi della Legge regionale n. 40/2012, sono i seguenti:

- Unione Montana Agordina;
- Unione Montana Alpago;
- Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo;
- Unione Montana Val Belluna;
- Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi (in fase di commissariamento);
- Unione Montana Centro Cadore;
- Unione Montana Comelico;
- Unione Montana Feltrina;
- Unione Montana Valle del Boite (commissariata);
- Unione Montana del Grappa;
- Unione Montana Prealpi Trevigiane;
- Unione Montana Baldo-Garda;
- Unione Montana Alto Astico;
- Unione Montana Astico;
- Unione Montana Prealpi vicentine e Val Chiampo;
- Unione Montana del Bassanese;
- Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti;
- Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;
- Provincia di Verona (beneficiaria ai sensi dell'art. 6 quinquies della L.R. n. 40/2012 per conto dell'ambito della ex Comunità montana della Lessinia);
- Provincia di Vicenza (beneficiaria ai sensi dell'art. 6 quinquies della L.R. n. 40/2012 per conto dell'ambito della ex Unione Montana Marosticense).

Si tratta ora provvedere, per l'esercizio in corso, al trasferimento delle risorse finanziarie per le spese correnti stanziato nel bilancio regionale a favore delle Unioni Montane e delle Province di Verona e Vicenza, per un importo complessivo di € 1.700.000,00, allocate nel relativo capitolo di spesa n. 104115 "Azioni regionali a favore delle Unioni montane - Trasferimenti correnti (art. 6 ter L.R. 28/09/2012 n. 40)" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

A tale riguardo, in sede di Conferenza delle Autonomie montane del 26 maggio 2026, si è proceduto ad acquisire il previsto parere di riparto, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2 della L.R. n. 40/2012, confermando una ponderazione omogenea dei quattro criteri afferenti al medesimo art. 6 ter (25% per ogni criterio).

Al fine dell'applicazione del criterio della lett. a) dell'art. 6 ter della L.R. n. 40/2012, per garantire trasparenza e omogeneità di contenuti, nel computo totale rilevante, riguardante il numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei Comuni da parte delle Unioni montane, non sono da ritenere ammissibili le convenzioni che prevedono interventi di competenza diretta e propria delle Unioni montane di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2012, né le eventuali convenzioni a tempo indeterminato in contrasto con la disposizione di cui all'art. 30 del TUEL.

In merito ai dati riferiti al criterio della lett. c) dell'art. 6 ter della L.R. n. 40/2012, attinenti alla popolazione residente nei territori montani, che deriva dalla somma dei dati ufficiali per Comune risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione, si sono considerati i dati al 31 dicembre 2024 del Censimento permanente, in analogia alle modifiche apportate con L.R. n. 23/2023 all'art. 6 quater, comma 2, lett. b).

Con riferimento al riparto delle risorse a favore della Provincia di Verona, lo stesso viene assegnato all'esito della definitiva cessazione della Comunità Montana della Lessinia in forza dell'art. 6-quinquies, comma 4 della L.R. n. 40/2012, incaricando il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, struttura regionale competente per materia, di porre in essere ogni adempimento attuativo anche in forza della Deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 30 settembre 2025 che ha approvato il Piano di successione e liquidazione e definitiva cessazione dell'attività della Comunità Montana della Lessinia e ha incaricato il medesimo Direttore, in qualità di Commissario ad acta di adottare gli atti amministrativi, fiscali e contabili per la chiusura di tutte le posizioni facenti capo alla stessa.

Infine si incarica il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali";

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 27/03/2026;

VISTA la DGR n. 219 del 9/04/2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la DGR n. 311 del 30/04/2026 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della programmazione n. 3 del 15/04/2026 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2026-2028;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie montane in data 26 maggio 2026;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 6 ter della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", il riparto dei contributi regionali a favore delle Unioni montane e delle Province di Verona e Vicenza, riportato nell'**Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per sostenere le spese correnti per l'esercizio finanziario 2026 al fine di favorirne l'attività;
3. di determinare in € 1.700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104115 "Azioni regionali a favore delle Unioni montane - Trasferimenti correnti (art. 6 ter L.R. 28/09/2012 n. 40)" del Bilancio di previsione 2026-2028;
4. di dare atto che la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, con riferimento al riparto delle risorse a favore della Provincia di Verona in forza dell'art. 6-quinquies, comma 4 della L.R. n. 40/2012, di porre in essere ogni adempimento attuativo anche in forza della Deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 30 settembre 2025;
6. di incaricare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_603_26_AllegatoA.pdf